

Pertanto, con esclusione del solo personale appartenente al Ruolo ad esaurimento degli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, il quale continuerà ad essere amministrato da questa Direzione Generale, le sedi INPDAP, **a decorrere dal 1° ottobre 2005**, assumeranno la competenza in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del restante personale di questa Amministrazione, iscritto alla CTPS - Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato – nonché la definizione di tutte le domande, prodotte dal citato personale a decorrere dalla predetta data, relative a: computo, prosecuzione contributiva volontaria, ricongiunzione, totalizzazione, riconoscimento figurativo, sistemazione contributiva e riscatto di periodi ai fini pensionistici.

Al riguardo il suddetto istituto previdenziale con circolare del 16.12.2004 n. 67, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2004, nello stabilire la data di subentro alle Amministrazioni Statali nella liquidazione di tutte le prestazioni pensionistiche, ha richiamato le modalità operative impartite con precedenti Circolari n.34 del 17.12.2003, n.10 del 10.2.2004 e n.33 del 27.5.2004, consultabili sul sito ufficiale del citato Ente.

Restano invariate le vigenti procedure relative al trattamento di fine servizio e alle pratiche di riscatto prodotte ai fini dell'indennità di buonuscita.

Ciò premesso, in base alle direttive impartite dall'INPDAP, si ritiene di dover richiamare l'attenzione su quanto di seguito indicato:

a decorrere dall'1.10.2005

- in caso di cessazioni dal servizio decorrenti e successive alla menzionata data, non sarà più possibile per questa Amministrazione liquidare il relativo trattamento pensionistico, sia in forma provvisoria che definitiva;
- l'anzianità utile ai fini pensionistici decorrerà dalla data di effettiva **immissione in servizio**; pertanto, qualora la decorrenza giuridica della nomina in ruolo del dipendente risulti anteriore rispetto all'effettiva assunzione, si fa presente che tale periodo, risultando privo di contribuzione assicurativa, potrà essere riscattato, **a titolo oneroso**, previa presentazione di apposita istanza al citato Istituto Previdenziale;
- **tutte le prestazioni relative al trattamento di quiescenza**, ivi comprese quelle derivanti da: collocamento a riposo per limiti di età, dimissioni, dispensa per inidoneità fisica (art. 15 del D.P.R. 29/10/2001, n. 461), inabilità prevista dall'art. 2, comma 12, della L. 8/8/1995, n. 335, reversibilità per decesso in servizio, nonché quelle concernenti il trattamento pensionistico di privilegio **saranno concedibili previa presentazione di apposita domanda** che l'interessato dovrà produrre **sia alla competente sede INPDAP, sia agli**

Uffici di questa Direzione Generale (“Ufficio I – Sez. VII – Trattamento di quiescenza” per il personale appartenente al Comparto dei Ministeri, come in premessa specificato; “Ufficio II – Sez. VII – Trattamento di quiescenza” per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria). In particolare, si ritiene utile precisare che l’istruttoria delle pratiche volte al riconoscimento della pensione di inabilità e le dispense per fisica inidoneità, fino alla emissione del provvedimento di risoluzione del rapporto d’impiego, continueranno ad essere curate da questa Direzione Generale e solo a seguito di definizione di tale procedimento potrà darsi avvio alle incombenze inerenti la concessione del trattamento pensionistico, secondo le disposizioni dianzi indicate. Analogamente resta invariata l’istruttoria relativa alle pensioni di privilegio, in quanto, stante la riserva formulata da parte dell’Istituto Previdenziale con circolare n. 19/2005, la procedura di cui trattasi formerà oggetto di ulteriori successive indicazioni.

- **la domanda di pensione** dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria all’emissione del provvedimento e dovrà contenere tutte le informazioni indispensabili per il pagamento della prestazione (modalità prescelta di pagamento/accredito della pensione, le detrazioni di imposta, l’eventuale assegno per il nucleo familiare e la delega al patronato); a tal fine, l’interessato dovrà utilizzare gli appositi moduli reperibili sul sito www.Inpdap.gov.it alla voce “*modulistica*”, oppure presso le Sedi INPDAP competenti. Verificata la conformità di tutti i documenti necessari, l’ufficio INPDAP interessato emetterà il provvedimento relativo alla prestazione pensionistica, che sarà liquidata esclusivamente in modalità definitiva.
- **la domanda di riscatto, ricongiunzione, ecc.** dovrà essere presentata sia alla sede INPDAP, sia all’Amministrazione di appartenenza, alla quale l’istanza andrà inoltrata al solo scopo di consentire la predisposizione e l’inoltro all’Istituto Previdenziale dei dati necessari alla definizione della prestazione stessa.

La sede dell’Istituto Previdenziale, competente a definire le prestazioni pensionistiche sopra indicate, è quella coincidente con la provincia nella quale il dipendente presta servizio, con la sola esclusione delle città di Roma, Milano, Napoli e Torino, nelle quali operano più sedi territoriali INPDAP e dove la competenza, al momento, è attribuita sulla base del codice di avviamento postale del domicilio del dipendente. Le sedi INPDAP ed i relativi indirizzi sono disponibili sul citato sito www.inpdap.gov.it alla voce “*territorio*”.

Giova precisare che questa Amministrazione, in caso di cessazione dal servizio volontaria o per raggiunti limiti di età, è tenuta ad inviare alla competente sede INPDAP, la documentazione relativa a situazioni di fatto o di diritto, utile per la liquidazione del trattamento pensionistico al dipendente, **almeno tre mesi prima della data prevista per la cessazione stessa.**

E' nell'interesse dell'iscritto, quindi, **al fine di garantirgli la continuità dell'erogazione tra stipendio e pensione**, presentare l'istanza con un congruo anticipo rispetto ai suddetti termini (almeno 6 mesi prima della data di cessazione) sia per quanto concerne i collocamenti a riposo per limiti di età, sia per i recessi volontari dall'impiego soggetti, come da norma, all'emissione di apposito provvedimento autorizzativo da parte degli Uffici di questa Direzione Generale, competenti in merito ("Ufficio I - Sezione II - Trattamento giuridico" per il personale appartenente al Comparto dei Ministeri e "Ufficio II - Sezione II - Trattamento giuridico" per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria). Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 59, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede: *"Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento...."*

A tal riguardo si evidenzia che, per quanto concerne il personale appartenente al Comparto dei Ministeri, i suddetti termini temporali, considerato che ineriscono alla presentazione delle istanze finalizzate esclusivamente all'ottenimento del trattamento pensionistico, non rilevano ai fini dei termini di preavviso di cui all'art. 28 ter del CCNL del 16/05/1995, introdotto dall'art. 6 del CCNL sottoscritto il 22.10.1997

Permane inoltre la facoltà, in presenza di valide motivazioni, di revocare l'istanza di risoluzione del rapporto di lavoro, entro la data di decorrenza della risoluzione stessa.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle pratiche conseguenti al decesso in attività di servizio, alla dispensa per inidoneità fisica, di cui all'art. 15 del D.P.R. 29/10/2001, n. 461 e all'inabilità prevista dall'art. 2, comma 12, della L. 8/8/1995, n. 335, per le quali, non essendo preventivabile la decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro (in particolare, per gli ultimi due procedimenti la stessa è definita con apposito provvedimento ministeriale) la procedura relativa all'attribuzione del trattamento pensionistico è affidata all'efficienza ed al senso di responsabilità del personale che concorre alla definizione dei citati adempimenti.

Corre l'obbligo, in tale contesto, richiamare l'attenzione dei Provveditorati Regionali a voler trasmettere con immediatezza tutti i provvedimenti che comportano decurtazioni o privazione totale degli emolumenti stipendiali, stante l'incidenza degli stessi sul trattamento di quiescenza. Com'è noto, tali atti amministrativi devono essere inviati a questa Direzione Generale per debita

annotazione sugli stati matricolari del personale interessato. Si invitano, pertanto, gli stessi Provveditorati ad impartire, nell'ambito delle strutture periferiche di propria competenza, le opportune direttive volte allo snellimento ed alla celere definizione dei procedimenti de quo al fine di contenere quanto più possibile i tempi necessari per la corresponsione del trattamento pensionistico che, come noto, viene liquidato, dall'I.N.P.D.A.P., in modalità definitiva.

Relativamente al personale appartenente al Comparto dei Ministeri, cessato dal servizio per qualsiasi causa, le Direzioni delle sedi di appartenenza avranno cura di trasmettere debita certificazione a firma del Funzionario Responsabile, attestante gli importi lordi, distinti per anni di "competenza", degli emolumenti accessori effettivamente liquidati agli interessati, dall'1/01/1996 al giorno antecedente alla cessazione dal servizio. Tale adempimento si rende necessario considerato che detti importi concorrono alla determinazione della base pensionabile, ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della Legge 8/08/1995, n. 335 e le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui viene data debita comunicazione ai fini delle denunce contributive annuali, hanno adottato una speciale procedura informatica che consente di rilevare detti emolumenti solo a decorrere dall'1.1.2005, mentre per gli anni pregressi non sono in grado di fornire tali dati, rilevabili solo in termini di cassa.

E' appena il caso di richiamare l'attenzione dei Funzionari interessati circa l'eventuale giudizio di responsabilità in cui l'Amministrazione potrebbe incorrere per omissione o erronea comunicazione dei dati utili per la definizione dei trattamenti pensionistici.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni recate dalla presente lettera circolare, le quali hanno vigore anche per tutte quelle pratiche con decorrenza dal 1° ottobre 2005. già inviate a questa Direzione Generale.

Si assicuri, infine, la massima diffusione della presente fra tutto il personale, compreso quello assente dal servizio a qualsiasi titolo.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile avrà cura di diramare la presente nell'ambito delle sedi di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaspare SPARACIA

